



IMPOSTE SUL REDDITO

Si affievoliscono i controlli per chi aderisce al concordato preventivo biennale

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Una volta pubblicato il **D.M. 14.6.2024**, di **approvazione della specifica metodologia**, in base alla quale l'Agenzia **formula ai contribuenti** di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di **reddito di impresa**, ovvero di **lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, una **proposta di concordato**, e in attesa della **formalizzazione ufficiale delle modifiche** che il **decreto correttivo** sta per apportare, verifichiamo i **vantaggi** che derivano ai contribuenti dall'accettazione della proposta del Fisco.

Il primo calcolo che il contribuente andrà a fare sarà tra **quanto deve pagare a priori** e quanto potrebbe pagare **applicando il regime ordinario** (uguale, di più o di meno). E la possibilità di **bilanciare i ricavi per due esercizi** costituisce sicuramente un aspetto non secondario da tenere in **debita considerazione**.

Tuttavia, l'imprenditore e il professionista (che intende aderire alla proposta di concordato) valuterà il **cd. rischio dei controlli** (cioè la possibilità di subirli o meno), che prende forma in riferimento ad un **termine di comparazione**, che è dato rispetto alla **capacità operativa** impegnata nei confronti dei soggetti che non aderiscono o che decadono (l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di **maggior capacità operativa** per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti **che non aderiscono al concordato preventivo biennale** o ne decadono).

Diciamo subito che dalla lettura della norma emerge che i **poteri di controllo**, in capo all'Amministrazione finanziaria, rimangono **intatti, sia esterni che interni**. E non poteva essere diversamente, atteso che **non trattasi di un colpo di spugna**.

Pertanto, gli **uffici finanziari e la Guardia di Finanza** potranno legittimamente continuare ad eseguire **accessi** (che altro non è che il semplice ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge, presso l'abitazione del contribuente), **ispezioni** (che consiste essenzialmente nell'effettuazione di indagini documentali, con particolare riguardo ai documenti e scritture



contabili obbligatorie, al fine di controllarne sia la regolarità formale sia di riscontrarne i fatti e le situazioni realmente accaduti nell'attività economica) e **verifiche** (con il quale l'[articolo 52, D.P.R. 633/1972](#), invece, vuole riferirsi ad ogni **altra attività di ricerca e di controllo**).

Così come gli **uffici finanziari e la Guardia di finanza** potranno legittimamente continuare a notificare, questionari, inviti a comparire, ecc, anche nei confronti dei **soggetti che concordano preventivamente** e effettuare il controllo sul territorio, in ordine alla **mancata emissione/memorizzazione degli scontrini/ricevute/fatture**.

Permangono, inoltre, i **poteri di controllo sulla base dei particolari meccanismi**, previsti dall'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#) e, **ai fini Iva**, dall'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972](#). Così che, in presenza di determinate circostanze indiziarie, l'Ufficio potrebbe sempre attivare le **indagini finanziarie**.

L'esito della valutazione del rischio dei controlli **sarà sia antecedente – per aderirvi - che successiva** (effettuata cioè al termine dei periodi di imposta cui si riferisce il concordato, al fine di una eventuale prosecuzione dell'accordo) e **dipende sostanzialmente da un fattore**: se si sia stati oggetto, comunque, di **una attività di controllo** (anche ai fini Iva, dove non è previsto alcuno scudo).

E a prima vista appaiono **maggiori i vantaggi che gli svantaggi** atteso, fra l'altro, come anticipato, che in forza di quanto disposto dal comma 2, dell'[articolo 34, D.Lgs. 13/2024](#), si affievoliscono, di fatto, i controlli nei confronti dei soggetti che **aderiscono al concordato biennale**.